

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 15**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.215 e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»

*(Parere ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 agosto 2006)**

---

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 15**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.215 e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»

*(Parere ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 agosto 2006)**

---

Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226".

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha anticipato al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva e ha delineato i tratti fondamentali della disciplina in materia di reclutamento e avanzamento dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, reca all'articolo 22 la delega al Governo per armonizzare il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, attraverso decreti legislativi integrativi e correttivi, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega. La norma prevede la possibilità di adottare entro un anno dall'entrata in vigore dei citati decreti legislativi ulteriori interventi correttivi del decreto legislativo n. 215 del 2001.

In attuazione della delega in parola, è stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005.

Nel periodo di prima applicazione del decreto legislativo n. 215 del 2001 come modificato dal citato decreto legislativo n. 197 del 2005 si sono manifestate esigenze che rendono necessario l'ulteriore intervento correttivo, per rimodulare taluni aspetti della disciplina al fine di renderla più aderente al contesto operativo.

È stato, pertanto, predisposto il presente schema di decreto legislativo, composto di 16 articoli.

L'**articolo 1** attribuisce a ciascuna Forza armata la possibilità di richiedere la costituzione di una commissione per l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente, al fine di separare il procedimento di valutazione di quest'ultima categoria di personale da quello dei ruoli marescialli, musicisti e sergenti, che rimarrebbe di competenza delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212. L'istituzione della citata commissione, la sua composizione, nonché il termine di durata, non superiore a tre anni, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, al fine di attribuire la necessaria flessibilità al sistema in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata. E', altresì, previsto che, prima della scadenza del termine di durata, la commissione presenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione. Ai componenti della commissione non competono compensi né rimborsi spese.

L'**articolo 2** definisce i compiti in materia di leva attribuiti alla direzione generale del Ministero della difesa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, individuando gli organi tramite i quali la menzionata direzione generale esercita le proprie funzioni.

L'**articolo 3** prevede le modalità per ottenere la cancellazione della nota di renitenza da parte degli interessati appartenenti alle classi 1985 e precedenti, a cura degli organismi ai quali sono devolute dal presente decreto legislativo le funzioni precedentemente svolte dai consigli di leva.

L'**articolo 4** è volto ad adeguare le norme in materia di gestione e consultazione delle liste di leva, a cura delle amministrazioni comunali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di attuazione saranno definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

L'**articolo 5** individua gli organi competenti e le attività da svolgere in conseguenza della sospensione della leva obbligatoria.

L'**articolo 6** attribuisce alla direzione generale del Ministero della difesa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, la competenza a decidere i ricorsi amministrativi proposti le decisioni adottate in materia di leva, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 1199 del 1971, in materia di semplificazione dei procedimenti riguardanti i ricorsi amministrativi.

L'**articolo 7** attribuisce alla direzione generale del Ministero della difesa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, la competenza per l'annullamento ovvero la revoca dei provvedimenti in materia di leva, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.

L'**articolo 8** prevede che i Comuni possano diffondere le informazione sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del d.P.R. n. 237 del 1964, attraverso l'apposito manifesto, come avviene attualmente, e con altri idonei mezzi di divulgazione.

L'**articolo 9** prevede che, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata, possano essere stabilite riserve di posti, fino a un massimo del 10%, a favore degli allievi presso scuole militari, istituti ed opere, valorizzandone in tal modo la formazione militare e l'esperienza acquisita così come previsto per gli ufficiali in ferma prefissata dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, nonché la condizione di figlio di militare deceduto in servizio, così come peraltro previsto da altre norme (decreto legislativo n. 196 del 1995).

L'**articolo 10** è inteso a tutelare il nucleo familiare, riconoscendo ai volontari in ferma prefissata di un anno la possibilità di ottenere l'autorizzazione a pernottare presso il domicilio del figlio, del coniuge o del convivente, a condizione che questo sia nella sede di servizio.

L'**articolo 11** è inteso a migliorare la formulazione dell'art. 12-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in tema di permessi, eliminando o modificando previsioni che hanno ingenerato dubbi interpretativi.

L'**articolo 12** modifica talune disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Le modifiche introdotte sono volte a consentire ai giovani di essere prosciolti dalla ferma se vincitori di concorso per l'assunzione in servizio nelle Forze armate, nelle Forze di polizia, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, specifica in modo chiaro le cause di proscioglimento per gravi motivi, pur lasciando la possibilità di salvaguardare le esigenze del personale che dovesse trovarsi nella condizione di dover chiedere il proscioglimento per motivi familiari sopraggiunti dopo l'incorporazione. E', inoltre, previsto per i volontari in ferma prefissata di un anno la possibilità di rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dall'inizio del periodo di ferma.

L'**articolo 13** prevede la soppressione della commissione tecnica interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 332 del 1997, che, con l'introduzione delle nuove procedure di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia previste dalla legge 226 del 2004, ha di fatto concluso il suo operato. Le attività residuali legate ai casi di contenzioso ancora in itinere vengono fatte confluire nelle competenze della Direzione generale per il personale militare.

L'**articolo 14** ha lo scopo di colmare una lacuna nelle disposizioni normative, che potrebbe consentire agli ufficiali ausiliari in ferma prefissata di partecipare al relativo concorso per un numero di volte virtualmente illimitato, fatti salvi i limiti di età. Ciò trasformerebbe, di fatto, il servizio ausiliario in una sorta di precariato, con possibili richieste di stabilizzazioni "ex lege", in contrasto con la necessità di ordinato sviluppo dei ruoli degli ufficiali e, comunque, non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione militare.

L'**articolo 15** dispone la sostituzione del modello recante l'estratto della documentazione di servizio, di cui all'articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001, aggiornato e integrato in relazione all'esperienza maturata.

L'articolo 16 prevede che dall'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come stabilito dalla legge delega.

La relazione tecnica non è stata redatta, in quanto dal provvedimento non derivano complessivamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### *a) Necessità dell'intervento normativo.*

La legge n. 226 del 2004 ha previsto la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, istituendo le nuove categorie di volontari in ferma prefissata delle Forze armate. In particolare, la legge ha delineato i tratti fondamentali della disciplina in materia di reclutamento e avanzamento dei volontari in ferma prefissata, rinviando, all'articolo 22, comma 1, la regolamentazione dei profili riguardanti lo stato giuridico e il conseguente adeguamento delle norme previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a disposizioni legislative delegate, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005.

Nel periodo di prima applicazione del decreto legislativo n. 215 del 2001 come modificato dal citato decreto legislativo n. 197 del 2005 si sono manifestate esigenze che richiedono l'ulteriore intervento correttivo.

Sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, l'intervento normativo è inteso, pertanto, a prevedere ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo, al fine di completare la regolamentazione prevista dalla stessa legge n. 226 del 2004 in materia di sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 e di istituzione delle categorie di volontari in ferma prefissata delle Forze armate, per renderla più aderente al contesto operativo

#### *b) Analisi del quadro normativo.*

**L'articolo 1** prevede la possibilità di istituire per ciascuna Forza armata la commissione di avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, in considerazione dell'incremento di personale appartenente a tale categoria conseguente al sistema di completa professionalizzazione delle Forze armate determinato dalla legge n. 226/2004. Attualmente, per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta di tutto il personale militare non direttivo (ruoli marescialli, ruoli sergenti e ruoli volontari in servizio permanente), l'articolo 31 della legge n. 212/1983 prevede un'unica commissione permanente presso ciascuna Forza armata. Le previsioni relative all'indicazione del termine di durata della commissione, non superiore a tre anni, e alla presentazione, prima della scadenza, della relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione stessa, sono in linea con quanto previsto dalle modifiche apportate, in sede di conversione, all'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

**Gli articoli da 2 a 8** prevedono disposizioni in materia di leva.

In particolare, viene individuata, nell'ambito dell'attuale struttura centrale del Ministero della difesa prevista dai decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 216 del 2005, l'autorità amministrativa che sovrintende alla leva, sia per le attività di ripristino del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000, sia per le attività residuali connesse con la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 (art. 2).

La disciplina proposta in merito alle menzionate attività residuali è intesa a consentire la conclusione dei procedimenti in materia di leva riguardanti gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti ancora pendenti, individuando gli organi competenti in sostituzione dei consigli di leva, la

cui attività è stata sospesa (art. 11-bis del decreto legislativo n. 215/2001), e dei distretti militari, soppressi a decorrere dal 2006 (art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 464 del 1997), ai quali tali attività erano attribuite ai sensi del d.P.R. n. 237 del 1964. Lo svolgimento delle attività viene demandato dalle disposizioni in esame ai comandi militari Esercito, organismi territoriali a livello regionale, ovvero ad altri organismi individuati dagli stati maggiori delle Forze armate, già presenti nella struttura organizzativa militare (art. 5).

Tra queste attività, assume, in particolare, rilievo quella riguardante la cancellazione della nota di renitenza, ottenibile dagli interessati fornendo un giustificato motivo (art. 3). La formulazione della relativa disposizione, ricalcando quanto previsto dall'art. 14, primo comma, lettera h), della legge n. 191 del 1975 in ordine alle pronunce dei consigli di leva in materia di renitenza, consente di identificare il giustificato motivo sulla base della prassi amministrativa e della giurisprudenza intervenuta in materia.

Avverso tutte le decisioni in materia di leva viene previsto il ricorso entro trenta giorni alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva (art. 6). Si tratta di un'ipotesi di ricorso gerarchico improprio, in quanto non sussiste rapporto di gerarchia tra la menzionata direzione generale e le strutture militari che adottano le decisioni, ma ad essa sono assegnate funzioni di coordinamento e di vigilanza. Alla stessa direzione generale viene altresì attribuita la competenza per l'annullamento d'ufficio ovvero la revoca dei provvedimenti adottati in materia (art. 7). Al riguardo, nulla viene innovato rispetto a quanto previsto in via generale dal d.P.R. n. 1199 del 1071 in materia di ricorsi amministrativi e dalla legge n. 241 del 1990 in materia di annullamento d'ufficio e revoca dei provvedimenti amministrativi.

Con riguardo, invece, al ripristino del servizio di leva nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000, le disposizioni in materia di gestione delle liste di leva presso i Comuni e divulgazione delle informazioni in ordine all'obbligo di iscrizione (artt. 4 e 8) consentono di poter disporre a tal fine, con la collaborazione delle autonomie locali, di elenchi aggiornati fruibili dall'Amministrazione della difesa nel rispetto delle attribuzioni riconosciute dalla Costituzione agli enti territoriali (per le disposizioni in questione è stato richiesto il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni Città e autonomie locali).

Con riguardo all'articolo 9, le scuole militari sono istituti di istruzione secondaria di secondo grado che, parallelamente allo svolgimento dei normali programmi scolastici relativi agli ultimi tre anni dei corsi di studio di durata quinquennale, svolgono attività intese a suscitare negli studenti l'interesse per la vita militare. Quanto ai rinvii normativi contenuti nella disposizione in esame, essi si riferiscono agli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (regio decreto 29 marzo 1943, n. 388), all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito (decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487) e all'Istituto "Principe di Piemonte" per il soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Marina militare caduti in guerra o per cause di guerra (decreto del Presidente del Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989).

L'articolo 10, al fine di favorire il ricongiungimento del nucleo familiare, introduce una deroga alla disposizione che impone ai volontari in ferma prefissata di un anno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale (art. 12-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001). Tale deroga si aggiunge a quella già prevista con riferimento alla situazione delle infrastrutture militari.

L'articolo 11 è inteso a superare dubbi interpretativi sorti nell'applicazione dell'art. 12-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 215/2001, riguardanti i beneficiari dei previsti permessi di assentarsi durante il servizio per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno, dubbi causati dal riferimento nella norma all'orario giornaliero, istituito previsto per i volontari in ferma prefissata quadriennale e non per quelli in ferma prefissata di un anno. La riformulazione proposta, facendo generico riferimento

all'attività giornaliera di servizio, consente l'applicazione della disposizione sia ai volontari in ferma prefissata di un anno, sia ai volontari in ferma prefissata quadriennale.

L'**articolo 12** interviene in materia di proscioglimento dalla ferma contratta, inserendo tra i casi di proscioglimento d'ufficio l'assunzione in servizio nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel

Corpo militare della Croce Rossa Italiana, attualmente prevista tra i casi di proscioglimento a domanda dell'interessato soggetti a eventuale procrastinazione per motivate e imprescindibili esigenze di servizio (art. 14, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 215/2001). Vengono, altresì, previsti i casi che comunque consentono il proscioglimento a domanda dell'interessato, escludendosi per essi qualsiasi valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Viene, inoltre, introdotto l'istituto delle dimissioni, che consentirà ai volontari in ferma prefissata di un anno di recedere dalla ferma entro il termine di quindici giorni dall'incorporazione per qualsiasi motivo (in linea con quanto previsto per i volontari in ferma breve dall'art. 8 del d.P.R. n. 332 del 1997). Il termine di quindici giorni tiene conto, in relazione alla durata annuale della ferma, sia della necessità dell'interessato di verificare in concreto l'eventuale mancanza di vocazione professionale, sia delle esigenze funzionali delle Forze armate, che, per mantenere costanti le consistenze organiche del personale, debbono poter procedere tempestivamente ai ripianamenti eventualmente necessari.

L'**articolo 13** disciplina le funzioni residuali connesse con gli ultimi reclutamenti di volontari in ferma breve di cui al d.P.R. n. 332 del 1997, effettuati entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 226 del 2004. Nel sopprimere la commissione tecnica interministeriale prevista dall'articolo 6 del citato d.P.R. n. 332 del 1997, demanda alla Direzione generale per il personale militare lo svolgimento dei relativi compiti, consistenti nel ripartire gli ammessi al servizio volontario di durata triennale tra Esercito, Marina e Aeronautica, nonché nel designare preventivamente la Forza armata ovvero la Forza di polizia nella quale immettere i volontari al termine della ferma triennale secondo il meccanismo previsto dallo stesso d.P.R. n. 332 del 1997.

L'**articolo 14** aggiunge, quale condizione per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, di non aver già prestato servizio in tale qualità, al fine di non snaturare la categoria di personale militare in questione, caratterizzata da un rapporto di servizio a tempo determinato (due anni e sei mesi).

L'**articolo 15** prevede la sostituzione del modello per la redazione dell'estratto della documentazione di servizio, di cui all'articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Tale documento è di fondamentale importanza per i volontari in ferma prefissata, in quanto contiene l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio utili per la partecipazione alle procedure di rafferma e ai concorsi nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni del presente provvedimento incidono direttamente sulle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 215/2001:

- art. 12 (Volontari in ferma prefissata);
- art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio);
- art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi);
- art. 14 (Proscioglimento dalla ferma);
- art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata).



Viene, inoltre, prevista l'abrogazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Autorità che soprintende alla leva), in quanto l'articolo 11-quater di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo, ridisciplina la materia.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il servizio di leva e il personale delle Forze armate, materie di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale per la parte relativa alla disciplina del personale militare e alle funzioni amministrative riguardanti il servizio di leva svolte dall'amministrazione statale, essendo tali materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

Con riguardo, invece, agli articoli 4 e 8, che prevedono lo svolgimento di attività relative alla leva da parte dei Comuni, è stato acquisito richiesto il parere della Conferenza unificata Stato- Regioni Città e autonomie locali.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

E' stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

## **1. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel provvedimento non sono presenti nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dal provvedimento sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'abrogazione implicita dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per effetto delle previsioni del presente decreto legislativo è stata tradotta in abrogazione espressa.

## 2. Ulteriori elementi

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto legislativo.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di servizio di leva e di volontari in ferma prefissata delle Forze armate non risultano iniziative legislative all'esame del Parlamento.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### *a) Destinatari dell'intervento.*

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono le categorie dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, istituite dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, l'Amministrazione della difesa, che ha competenza in materia di personale delle Forze armate e di servizio di leva, nonché i Comuni in relazione alla gestione delle liste di leva.

Destinatari dell'intervento risultano essere anche i cittadini, in particolar modo gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti in relazione alle eventuali situazioni pendenti riferite al pregresso servizio di leva.

### *b) Obiettivi e risultati attesi.*

Obiettivo del progetto è completare la disciplina relativa alla sospensione del servizio di leva e alle categorie dei volontari in ferma prefissata, prevista dalla legge n. 226 del 2004.

Dalla sua attuazione si attende il conseguimento di soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

### *c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.*

Il provvedimento non presenta, per la Difesa, profili problematici di copertura amministrativa in relazione alla necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione. Parimenti per i Comuni, che già svolgono le attività connesse con la formazione delle liste di leva.

### *d) Impatto sui destinatari.*

L'impatto sui destinatari è valutato potenzialmente positivo, in relazione alla costituzione di un quadro normativo di riferimento certo per quanto attiene ai diritti e ai doveri connessi allo *status* di volontario in ferma prefissata, nonché in relazione alle attività residuali connesse con la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.




*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL  
LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO X

103  
DVS

Roma, - 9 AGO. 2006

Prot. Nr 110099  
Rif. Prot. Entrata Nr. 109610  
Allegati:  
Risposta a Nota del:



All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Ufficio Legislativo- Economia  
SEDE

E, p.c. :  
All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226". Relazione tecnica.

Si restituisce debitamente verificata la relazione tecnica allo schema di decreto indicato in oggetto, la quale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16, evidenzia l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle singole disposizioni del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
- 9 AGO. 2006
Prot. n. 9607

**RELAZIONE TECNICA**

Ai sensi dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 e successive  
modificazioni ed integrazioni

**SEZIONE I****DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA****RELAZIONE TECNICA:**

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE**
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)**
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA**
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) Titolo del provvedimento: Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, riguardante la trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero della difesa
Amministrazione competente	Ministero della difesa

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO	
Schema Decreto-Legge		
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo	X	
Schema decreto del Presidente della Repubblica		

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			



**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**

Art.	1	€	0
Art.	2	€	0
Art.	3	€.	0
Art.	4	€.	0
Art.	5	€.	0
Art.	6	€.	0
Art.	7	€.	0
Art.	8	€.	0
Art.	13	€.	0

PER LA COPERTURA:

1. Art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_

2. Art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_

2. Art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**

(se «SI» quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----



## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1

Prevede la possibilità di istituire, per ciascuna Forza armata, la commissione di avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, con un termine di durata non superiore a tre anni. Viene, inoltre, prevista la presentazione, prima della scadenza, della relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione stessa.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---

---

C.2) Metodologia di calcolo.

---

---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---

---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto prevede che ai componenti delle commissioni eventualmente costituite non competono compensi né rimborsi spese.

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



**SEZIONE II****QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 2

Individua la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva quale autorità amministrativa che sovrintende alla leva, sia per le attività di ripristino del servizio militare obbligatorio, sia per le attività residuali connesse con la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005; individua i comandi militari Esercito, ovvero di altri organismi comunque già presenti nella struttura organizzativa militare, quali organi competenti allo svolgimento delle attività residuali in materia di leva riguardanti gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---



---

C.2) Metodologia di calcolo.

---



---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---



---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli organismi individuati per lo svolgimento delle attività di ripristino del servizio militare obbligatorio, nonché delle attività residuali connesse con la sospensione del servizio di leva fanno parte della struttura organizzativa della Difesa.

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.





## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3

Prevede le modalità per ottenere la cancellazione della nota di renitenza da parte degli interessati appartenenti alle classi 1985 e precedenti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---

---

C.2) Metodologia di calcolo.

---

---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---

---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverso dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'attività di cancellazione della nota di renitenza era già svolta dalla Difesa, ai sensi del d.P.R. n. 237 del 1964, nell'ambito dei consigli di leva.

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4

Prevede che le liste di leva siano gestite dai Comuni in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, secondo modalità definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

B) La disposizione comporta oneri sole come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---

---

C.2) Metodologia di calcolo.

---

---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---

---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

Le attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva sono già svolte dai Comuni, ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001 e secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del d.P.R. n. 237 del 1964. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modalità di gestione delle liste al fine di consentire l'accesso alla Difesa devono essere determinate senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, come stabilito dalla stessa disposizione.

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 5

Prevede lo svolgimento delle attività residuali connesse con la sospensione del servizio militare obbligatorio, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti in materia di leva riguardanti gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti ancora pendenti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---

---

C.2) Metodologia di calcolo.

---

---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---

---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività in questione erano già svolte dalla Difesa, ai sensi del d.P.R. n. 237 del 1964, nell'ambito dei consigli di leva, la cui attività è stata sospesa (art. 11-bis del decreto legislativo n. 215/2001), e dei distretti militari, soppressi a decorrere dal 2006 (art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 464 del 1997).

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 6

Attribuisce alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, la competenza a decidere i ricorsi amministrativi proposti le decisioni adottate in materia di leva, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 1199 del 1971, in materia di semplificazione dei procedimenti riguardanti i ricorsi amministrativi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---



---

C.2) Metodologia di calcolo.

---



---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---



---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività in questione erano già svolte dalla soppressa Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, i cui compiti sono stati trasferiti alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216..

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

**La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto**

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 7

Attribuisce alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, la competenza per l'annullamento d'ufficio ovvero la revoca dei provvedimenti in materia di leva, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

---



---

C.2) **Metodologia di calcolo.**

---



---

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

---



---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività in questione erano già svolte dalla soppressa Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, i cui compiti sono stati trasferiti alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216..

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 8

Prevede la possibilità per i Comuni di divulgare le informazioni in ordine all'obbligo di iscrizione nelle liste di leva con mezzi diversi dal manifesto.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---

---

C.2) Metodologia di calcolo.

---

---

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---

---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività di divulgazione in questione con mezzi diversi dal manifesto costituisce mera eventualità, lasciata alla piena discrezionalità delle amministrazioni comunali.



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13

Disciplina le funzioni residuali connesse con gli ultimi reclutamenti di volontari in ferma breve di cui al d.P.R. n. 332/1997, effettuati entro il 31 dicembre 2004, prevedendo la soppressione della commissione tecnica interministeriale e l'attribuzione alla Direzione generale per il personale militare dei relativi compiti, consistenti nel ripartire gli ammessi al servizio volontario di durata triennale tra Esercito, Marina e Aeronautica, nonché nel predesignare la Forza armata ovvero la Forza di polizia nella quale immettere i volontari al termine della ferma triennale secondo il meccanismo previsto dallo stesso d..P.R. n. 332/1997.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

---



---

C.2) Metodologia di calcolo.

---



---

c/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

---



---

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per lo svolgimento delle attività residuali attribuite alla Direzione per il personale militare, qualitativamente e quantitativamente poco rilevanti, non vi è necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

L'assenza di oneri è, altresì, assicurata dall'articolo 16, che stabilisce, in via generale, che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



**SEZIONE III**  
**MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**  
**A. PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO</b> (come da Tab. 2)			

**MODALITÀ DI COPERTURA:****A) Fondi speciali**

- Tabella A	Ministero _____			
	Ministero _____			
- Tabella B	Ministero _____			
	Ministero _____			
<b>Totale fondi speciali</b>				

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove e maggiori entrate**

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			





Totale nuove o maggiori entrate			
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

**B. PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

<b>A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato</b>			
---	--	--	--

**B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente**

.....			
.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

**C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente**

.....			
.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



**SEZIONE IV**  
**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

(La Sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Descrizione sintetica

---

---

---

---




**SEZIONE V****EFFETTI FINANZIARI INDOTTI**


(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

**TIMBRO DI VERIFICA****DELLA RELAZIONE TECNICA****DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE****GENERALE DELLO STATO**


 Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
 provvedimento privo di effetti finanziari


 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

- 9 AGO. 2006



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e sull'istituzione delle categorie dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

VISTO l'articolo 22, comma 3, della legge n. 226 del 2004, che delega il Governo ad adottare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dall'entrata in vigore;

UDITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del \_\_\_\_\_;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni Città e autonomie locali;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 5-bis *(Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari)* - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 marzo 1983, n. 212.

2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro

della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione. Ai componenti della commissione non competono compensi né rimborsi spese.”.

#### ART. 2

*(Inserimento dell'articolo 11-quater nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11-quater (*Autorità che sovrintende alla leva*) - 1. La direzione generale del Ministero della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:

a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000;

b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge n. 226 del 2004.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tal fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.

3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.”.

2. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni è abrogato.

#### ART. 3

*(Inserimento dell'articolo 11-quinquies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11-quinquies (*Cancellazione della nota di renitenza*) - 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.”.

#### ART. 4

*(Inserimento dell'articolo 11-sexies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l'articolo 11-quinquies del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11-*sexies* (*Gestione e consultazione delle liste di leva*) - 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.”.

#### ART. 5

*(Inserimento dell’articolo 11-septies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l’articolo 11-*sexies* del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11- *septies* (*Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria*) - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, durante la sospensione della leva obbligatoria, per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, su istanza degli interessati:

a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato;

b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venir meno delle cause che le hanno determinate;

c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;

d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;

e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell’accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

2. All’estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.”.

#### ART. 6

*(Inserimento dell’articolo 11-octies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l’articolo 11-*septies* del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11-*octies* (*Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva*) - 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla direzione generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.”.

#### ART. 7

*(Inserimento dell’articolo 11-novies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l’articolo 11-*octies* del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11-*novies* (*Annullamento e revoca dei provvedimenti in materia di leva*) – 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell’articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall’interessato entro il quarantacinquesimo anno di età.

3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all’articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette a revoca o ad annullamento d’ufficio, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 21-*quinquies* e 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla direzione generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216”.

#### ART. 8

*(Inserimento dell’articolo 11-decies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l’articolo 11-*novies* del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 11-*decies* (*Obblighi di iscrizione nelle liste di leva*) – 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.”.

#### ART. 9

*(Modificazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

“7-*bis*. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.”.

#### ART. 10

*(Modificazione dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. All’articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“6-*bis*. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniora, a pernottare presso il citato domicilio.”.

## ART. 11

*(Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente comma:

“7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio per periodi brevi, entro il limite complessivo di 36 ore per ogni anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto.”.

## ART. 12

*(Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

“a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;”;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:

“h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1986, n. 545 e successive modificazioni;”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

“3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata solo per gravi e comprovati motivi familiari sopraggiunti successivamente all'arruolamento dell'interessato comprovati da adeguata documentazione. In ogni caso, costituiscono gravi e comprovati motivi:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private, per i soli volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in ferma prefissata quadriennale;

b) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;

c) figlio unico di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.”;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.”;

d) al comma 7, dopo le parole “trasmette alla Direzione generale per il personale militare” sono inserite le seguenti: “, per il tramite dell'alto comando sovraordinato,”.



#### ART. 13

*(Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 15-ter *(Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi)* – 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 226 del 2004, la commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è soppressa.

2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.”.

#### ART. 14

*(Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

“c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.”;

b) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

“c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.”;

c) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

“c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.”.

#### ART. 15

*(Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)*

1. L'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

#### ART. 16

*(Disposizione finale)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



# Ministero della Difesa

(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO PER .....

GRADO, COGNOME E NOME

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO D'APPARTENENZA

### SERVIZIO

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO     (n. giorni)

- Incorporato quale .....il   /   /

- Ha terminato il servizio quale .....il   /   /     nella Forza Armata  EI  MM  AM

### PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO

dal   /   /     al   /   /     (incarico, specializzazione/categoria)

dal   /   /     al   /   /     (incarico, specializzazione/categoria)

### MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO

Stato e nome della missione.....

dal   /   /     al   /   /

Stato e nome della missione.....

dal   /   /     al   /   /

### ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

ECCELLENTE (o giudizio equivalente)  
 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)  
 INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

### RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE:

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI SI  NO

### SITUAZIONE DISCIPLINARE

- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):    
- CONSEGNA (totale giorni):    
- RIMPROVERO (numero):

### TITOLO DI STUDIO

TIPO: \_\_\_\_\_  
VOTO/GIUDIZIO: \_\_\_\_\_

### (SE VFP1) PRESENTAZIONE DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO QUALE VFP4

NO  SI  indicare il concorso  ed il bando   
per la Forza Armata  EI  MM  AM;

### LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO

Lingua \_\_\_\_\_ Livello: W \_\_\_ R \_\_\_ L \_\_\_ S \_\_\_  
Lingua \_\_\_\_\_ Livello: W \_\_\_ R \_\_\_ L \_\_\_ S \_\_\_

### ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_  
(località e data di rilascio)

(timbro ente)

Il Comandante di Corpo

l'interessato



20/7  
Q

# MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

Segreteria Permanente

Indirizzo Telegrafico: Superconsiglio F.A.

Prot. N. 0807 /AFF.1043 All.

00186 Roma, 25 LUG. 2006

OGGETTO: Comunicazione del Consiglio Superiore delle Forze Armate in ordine a:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.-

**Al'On. MINISTRO DELLA DIFESA**

**R O M A**

~~~~~

Rife let n. 8/283721 datata 30 giugno 2006.

~~~~~

Il Consiglio Superiore delle Forze Armate si è riunito il giorno 24 luglio 2006 per esaminare lo schema di decreto in argomento.

In ordine ai contenuti ed alle finalità del provvedimento oggetto di detto schema, il Consiglio, dopo approfondita discussione nella quale si sono espressi tutti i membri presenti, ha manifestato all'unanimità il proprio parere favorevole, suggerendo al tempo stesso le osservazioni, modifiche e raccomandazioni descritte in allegato.

Faccio riserva di trasmettere nel più breve termine possibile il verbale dell'Adunanza con i relativi allegati.

**IL PRESIDENTE**  
*Amm. Sq. Francesco RICCI*

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI VARIANTI A:**  
Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive D.Lgs. 8 maggio, n. 215  
(e successive modificazioni)

**NOTE DI CARATTERE GENERALE:**

**Stato Maggiore della Marina**

Si manifestano talune perplessità circa le competenze da attribuire alla Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva tenuto conto del rinvio, *sine die* del servizio di leva di cui alla legge n. 226 del 23 agosto 2004.

A parere di questo Stato Maggiore le modalità di riattivazione del servizio di leva dovrebbero essere inserite in un unico provvedimento *ad hoc* riguardante tutta la materia della coscrizione obbligatoria, al fine di non parcellizzare in più norme la disciplina della stessa che, peraltro, al momento non appare esaustivamente determinabile.

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta, condivisa all'unanimità, viene tradotta in auspicio da parte del Consiglio Superiore delle Forze Armate.*

**NOTE SPECIFICHE SUL TESTO:**

**ARTICOLO DA INSERIRE EX NOVO**

ART. 2

*(Inserimento dell'articolo 11-quater al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

**Proposta:** *(dello Stato Maggiore Esercito)*

*(...omissis...)*

2. Per lo svolgimento delle attività relative al comma 1, lettera a) la citata direzione generale si avvale delle strutture che saranno a tal fine individuate ~~con determinazione ministeriale secondo~~ **gli ordinamenti di Forza Armata.**

*(...omissis...)*

**Annotazioni:** *(dello Stato Maggiore Esercito)*

La proposta di variante è volta a demandare agli ordinamenti di Forza armata, in luogo di apposita determinazione ministeriale, l'individuazione delle strutture deputate allo svolgimento delle operazioni afferenti alla riattivazione del servizio militare obbligatorio ed alle residue attività amministrative inerenti la leva militare obbligatoria. Trattasi, in effetti, di una questione ordinativa la cui regolamentazione, laddove demandata ad una generica determinazione ministeriale (in ipotesi anche un decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al Lavoro dei volontari congedati e della leva), spoglierebbe il Capo di stato maggiore dell'Esercito delle prerogative in materia garantite dalla normativa vigente (legge 25/1997 e D.P.R. 556/1999).

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene condivisa all'unanimità.*

ART. 12/ter

*Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi.*

## ART. 11

*(Sostituzione del comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

### Proposta: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio l'orario di servizio per brevi periodi, entro il limite complessivo di 36 ore per ogni anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperarsi secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata annuale.”.

### Annotazioni: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

La “ratio” sottesa alla norma in commento risiedeva nello specificare come la fruizione dei permessi orari appartenesse esclusivamente ai VFP 4, in quanto vincolati al rispetto dell'orario di servizio al pari del personale in servizio permanente. Da qui la sostituzione dell'originario riferimento all'orario di servizio con quello all'“attività giornaliera di servizio” che avrebbe dovuto riferirsi tuttavia ai soli VFP 1, lasciando inalterato il testo riguardo ai VFP 4. Tuttavia, il testo proposto, evidentemente per chiaro errore di stesura, non è ancora riuscito del tutto nell'intento di chiarire l'esatta portata ermeneutica della norma, non avendo operato alcuna distinzione tra le due tipologie di volontario: il VFP 1 che è impiegato per un'attività giornaliera di servizio di norma corrispondente all'orario di servizio; il VFP 4 che è destinatario dell'orario di servizio. Da qui l'esigenza della riformulazione della stessa nel senso proposto, che peraltro, riproponendo parte del precedente testo, consente ai VFP 4 di scomputare i periodi di permesso dal monte ore di recupero compensativo.

### Proposta: *(dello Stato Maggiore Aeronautica)*

Specificare che i recuperi dei permessi concessi devono essere effettuati dal solo personale VFP4.

### Annotazioni: *(dello Stato Maggiore Aeronautica)*

Tale precisazione appare necessaria per rendere coerente l'articolato proposto del nuovo comma 7 con quello del vigente comma 3 del medesimo articolo 12-ter del D.Lgs. 215/2001, il quale ha introdotto l'orario di servizio per il solo personale VFP4 escludendo il personale VFP1.

### Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:

*Viene demandato allo Stato Maggiore della Difesa di approfondire la problematica in fase tecnica per addivenire ad una norma destinata a regolare in maniera univoca l'impiego dei VFPI nelle Forze Armate.*

## ART 14

*Proscioglimento dalla ferma.*

*(...omissis...)*

## ART. 12

(Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)

**Proposta:** (dello Stato Maggiore Aeronautica)

(...omissis...)

2. (...omissis...)

i) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1986, n. 545.

(...omissis...)

**Annotazioni:** (dello Stato Maggiore Aeronautica)

Nell'art. 65 e nel correlato allegato "C" del "Regolamento di Disciplina Militare" sono rinvenibili fattispecie considerate "gravi mancanze disciplinari ovvero gravi inadempienze".

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene approvata all'unanimità.*

**Proposta:** (della Direzione Generale per il Personale Militare)

2. (...omissis...):

b) ~~arruolamento, tramite concorso, in qualsiasi categoria, compresa la truppa, nella stessa o in altra Forza Armata~~ assunzione in servizio in altra Forza Armata o nella stessa con altro grado, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

(...omissis...):

**Annotazioni:** (della Direzione Generale per il Personale Militare)

Formulazione necessaria tenuto conto che la data dell'effettiva assunzione in servizio (incorporamento, se trattasi di FF.AA.) potrebbe non coincidere con quella di arruolamento.

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene approvata all'unanimità.*

**Proposta:** (dello Stato Maggiore Aeronautica)

(...omissis...)

3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, ~~lettera a)~~, è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione Generale per il Personale Militare per il tramite dell'Alto Comando ~~sovraordinato~~, corredata dal parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze d'impiego. La domanda può essere presentata solo per gravi e comprovati motivi familiari sopraggiunti successivamente all'arruolamento dell'interessato comprovati da adeguata documentazione. In ogni caso, costituiscono gravi e comprovati motivi:

**Annotazioni:** (dello Stato Maggiore Aeronautica)

Modifica resa necessaria in quanto lo schema di norma risulta incoerente con l'attuale quadro ordinamentale delle FF.AA. e priva gli Alti Comandi dell'importante funzione di controllo sugli Enti subordinati (come dal combinato disposto dell'art. 4 della l. 25/97 e dell'art. 12 del DPR 556/1999).

In tal modo, con il coinvolgimento degli Alti Comandi/Comandanti Territoriali, analogamente ai procedimenti già attuati per il personale Ufficiale, Sottufficiale e VSP, si attua l'uniformità, nelle

FF.AA., su una delicata materia quale lo stato giuridico dei VFP, indispensabile presupposto di garanzie a tutela sia del personale sia dell'A.D. (vds. anche successivo comma 8).

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene approvata all'unanimità.*

**Proposta:** (dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito)

3. (...omissis...):

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private per i soli volontari in ferma prefissata in rafferma e in ferma quadriennale;

(...omissis...)

**Annotazioni:** (dello Stato Maggiore della Difesa)

Dopo le parole "per i soli volontari in ferma prefissata" è stata inserita una "virgola" che modifica il senso della previsione. La versione originaria, infatti, limitava la possibilità di presentare domanda di proscioglimento nei casi previsti ai soli volontari in ferma prefissata raffermati ed in ferma quadriennale (VFP4), eliminando, di fatto, la possibilità di chiedere tale proscioglimento da parte dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). La volontà di non concedere tale possibilità ai VFP1 deriva dal fatto che l'entità delle eventuali fuoriuscite, non essendo né prevedibile né quantificabile a priori, potrebbe pregiudicare la funzionalità delle Forze Armate, poiché non vi sarebbe la possibilità di ripianare i volontari dimissionari.

**Annotazioni:** (dello Stato Maggiore Esercito)

La norma risulta condivisibile, a meno del comma 3, lettera a), ove, nella versione proposta, l'inserimento della virgola dopo le parole "volontari in ferma prefissata", imputabile ad un refuso, ne altera il significato sostanziale, che è quello di escludere dai beneficiari di detto istituto i VFP 1 durante il primo anno di ferma.

Da qui, la riproposizione del testo nel senso emendato attraverso l'espunzione della virgola.

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene approvata all'unanimità.*

**Proposta:** (della Direzione Generale per il Personale Militare)

3. (...omissis...):

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private per i soli volontari in ferma prefissata, in rafferma e, in ferma quadriennale ed in ferma breve;

(...omissis...)

**Annotazioni:** (della Direzione Generale per il Personale Militare)

Modifiche necessarie, atteso che il comma 1, lett. a) e b), dell'art. 15 del D.Lgs. 215/2001, prevede che al personale in ferma breve si applicano:

- fino al 12° mese di servizio: le disposizioni del D.Lgs. 197/2004 riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;
- oltre il 12° mese di servizio: le disposizioni previste dal citato decreto, riguardanti i volontari in ferma quadriennale.

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene respinta a larga maggioranza.*

**Proposta:** (dello Stato Maggiore Aeronautica)

8. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera i), è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione Generale per il Personale Militare per il tramite dell'Alto Comando sovraordinato gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.

**Annotazioni:** *(dello Stato Maggiore Aeronautica)*

(Come precedente comma 3). Modifica resa necessaria in quanto lo schema di norma risulta incoerente con l'attuale quadro ordinamentale delle FF.AA. e priva gli Alti Comandi dell'importante funzione di controllo sugli Enti subordinati (come dal combinato disposto dell'art. 4 della l. 25/97 r dell'art. 12 del DPR 556/1999).

In tal modo, con il coinvolgimento degli Alti Comandi/Comandanti Territoriali, analogamente ai procedimenti già attuati per il personale Ufficiale, Sottufficiale e VSP, si attua l'uniformità, nelle FF.AA., su una delicata materia quale lo stato giuridico dei VFP, indispensabile presupposto di garanzie a tutela sia del personale sia dell'A.D..

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene approvata all'unanimità.*

**ART. 12/bis**

*Volontari in ferma prefissata in servizio*

*(...omissis...)*

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

*(...omissis...)*

**ART. 16**

*(Sostituzione del comma 7 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

**Proposta:** *(dello Stato Maggiore Esercito)*

1. Il comma 7 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

**"7. La fruizione della mensa, dei servizi di barbiERIA e lavanderia, e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito."**

**Annotazioni:** *(dello Stato Maggiore Esercito)*

La norma in argomento, integrando la vigente disposizione, che sancisce la gratuità della mensa e degli alloggi collettivi di servizio per i VFP, mediante l'inserimento del novero di detti benefici anche della fruizione dei servizi di lavanderia e barberia, è volta a fugare ogni eventuale dubbio interpretativo in materia palesabile alla luce della fragilità e successiva stratificazione dell'attuale quadro normativo di riferimento.

**Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:**

*La proposta viene condivisa a maggioranza, tuttavia si rimanda ad una valutazione da parte dello Stato Maggiore Difesa e dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Ministro in relazione agli oneri finanziari derivanti dalla proposta di variante in oggetto.*

**INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA**



## ART. 17

*(Modifiche all'articolo 12-septies del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

Proposta: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

1. All'articolo 12-septies del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per il personale in ferma prefissata, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono devoluti al servizio sanitario militare, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.”.

Annotazioni: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

La norma in commento è volta a radicare la competenza in ordine all'effettuazione degli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal T.U. in materia di tutela della maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001) alle strutture sanitarie militari anziché all'Ispettorato del Lavoro, che attualmente risulta l'ufficio competente in materia. Peraltro, tale previsione consentirebbe di armonizzarsi alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, a favore dei cui organi sanitari militari il citato T.U. (art. 9) devolve “in toto” la competenza per lo svolgimento dei suddetti accertamenti.

Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:

*La proposta viene condivisa a maggioranza, tuttavia si rimanda ad una valutazione da parte dello Stato Maggiore Difesa e dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Ministro sull'opportunità di tale variante in relazione anche ai possibili oneri finanziari derivanti da una sua eventuale adozione.*

## INSERIMENTO DI DUE NUOVI COMMI

### ART. 18

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

Proposta: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. In ogni caso, alle imprese che assumono volontari in ferma prefissata congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta sono riconosciuti i benefici di cui dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

1-ter. I benefici di cui al comma 1-bis si applicano anche alle imprese che assumono i volontari in ferma prefissata congedati senza demerito prima del termine della ferma o rafferma a seguito di proscioglimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) ovvero per perdita di uno o più requisiti del profilo sanitario derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.”.

1-quater. I volontari in ferma prefissata possono, al termine della ferma o rafferma contratta, aderire alle iniziative volte ad agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro intraprese dall'ufficio di cui all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331, secondo le modalità da questi definite.

1-quinquies. Qualora le iniziative di cui al comma 1-quater si sviluppino oltre il periodo di ferma contratta, le Forze armate possono, nei limiti dei contingenti autorizzati e delle risorse di bilancio allocate, prevedere periodi di richiamo ovvero di prolungamento della ferma contratta per favorire rispettivamente la frequenza ovvero la prosecuzione di stage, corsi

formativi e professionali o comunque attività volte a favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro.”.

Annotazioni: (dello Stato Maggiore Esercito)

La norma proposta è volta a conferire l'adeguato riconoscimento giuridico alla disposizione di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 215/2001, nella parte in cui prevede il "ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese", attraverso la concessione di sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono volontari congedati senza demerito.

Ciò rappresenta il giusto riconoscimento degli sforzi che il Ministero della Difesa sta compiendo in materia di stipula di convenzioni con associazioni di imprese private, al fine di favorire il collocamento dei volontari nel mercato del lavoro.

Inoltre detta norma, consentendo il prolungamento della ferma/riciamo in servizio dei VFP impegnati nel c.d. progetto "sbocchi occupazionali", fornisce un valido strumento giuridico di incentivo di tale progetto.

Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:

*La proposta viene condivisa a maggioranza tuttavia, in considerazione dei possibili oneri finanziari indiretti derivanti dall'eventuale inserimento dei due nuovi commi, si ritiene opportuna una valutazione della problematica da parte dello Stato Maggiore Difesa e dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Ministro.*

## INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA

### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

Proposta: (dello Stato Maggiore Esercito)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“8. Per specifiche esigenze di Forza armata, nei bandi di concorso riservati al personale militare per l'ammissione ai corsi delle scuole marescialli possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali e nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili, anche riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.”.

Annotazioni: (dello Stato Maggiore Esercito)

La "ratio" sottesa a tale norma risiede, non solo nel favorire percorsi di carriera interni e quindi fungere da sprone al costante miglioramento professionale, ma anche nell'esigenza di tesaurizzare l'investimento speso dalla Forza Armata in termini di formazione nei confronti di personale ormai dalla provata moralità e condotta, estendendo la possibilità, già prevista per VSP e Sergenti, anche ai VFP di beneficiare delle stesse riserve di posti nelle scuole sottufficiali..

Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:

*La proposta viene considerata meritevole di approfondimento da parte dello Stato Maggiore Difesa per omogeneizzare la materia in ambito interforze.*

### ART. 24

*Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata.*

(...omissis...)

## ART. 20

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

Proposta: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "in relazione al titolo posseduto, ai concorsi", sono aggiunte le seguenti: " , banditi dalla Forza armata nella quale hanno prestato servizio,".

Annotazioni: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

La norma in argomento è volta a precisare come gli Ufficiali in ferma prefissata possano partecipare ai soli concorsi banditi dalla F.A. nella quale hanno prestato servizio. La "ratio" di tale variante risiede nell'esigenza di tesaurizzare le risorse spese da ciascuna F.A. per la formazione del personale in parola, che diversamente potrebbero andare disperse nel passaggio ad altra F.A., e tenuto conto delle peculiarità ordinamentali che contraddistinguono ciascuna di dette componenti del Comparto Difesa-Sicurezza tali da non rendere agevoli "osmosi" in settori caratterizzanti.

Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:

*La proposta viene considerata meritevole di approfondimento da parte dello Stato Maggiore Difesa per omogeneizzare la materia in ambito interforze.*

## ART. 25

*Ufficiali delle forze di completamento*

*(...omissis...)*

## ART. 21

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)*

Proposta: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

1. al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "possono partecipare ai concorsi", sono aggiunte le seguenti: " , banditi dalla Forza armata nella quale hanno prestato servizio,".

Annotazioni: *(dello Stato Maggiore Esercito)*

La "ratio" sottesa alla norma in commento è analoga alla precedente, con riferimento in questo caso agli ufficiali delle forze di completamento.

Parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate:

*La proposta viene considerata meritevole di approfondimento da parte dello Stato Maggiore Difesa per omogeneizzare la materia in ambito interforze.*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 56, limitatamente agli articoli 4 ed 8 dello schema di decreto.  
*Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio Atti n. ~~96~~<sup>96/23</sup> del 27 luglio 2006

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 27 luglio 2006:

**VISTO** la legge 23 agosto 2004, n. 226, che all'articolo 22, comma 3, delega il Governo al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, con quanto previsto dai principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

**VISTO** l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in argomento, che introduce l'articolo 11-*sexies* nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che è volto alla gestione e consultazione delle liste di leva, a cura delle amministrazioni comunali e le cui modalità attuative saranno definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**VISTO** l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in parola, che inserisce l'articolo 11-*decies* nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede che i Comuni possano diffondere le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, non solo attraverso l'apposito manifesto, come avviene attualmente, ma anche mediante altri idonei mezzi di divulgazione;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto in data 20 luglio 2006 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Unificata, limitatamente agli articoli 4 ed 8 dello schema di decreto legislativo;

**RILEVATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso nulla osta, pur evidenziando che il provvedimento in esame non risulta di interesse regionale e che le Autonomie locali hanno altresì espresso parere favorevole;

*Il  
Mg  
Su*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**ESPRIME PARERE**

sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 56, limitatamente agli articoli 4 ed 8 dello schema di decreto, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta